



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 26 novembre 2015:

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 2 luglio 2015 sulla manovra sul settore sanitario (Atto Rep. n. 113/CSR) e, in particolare, il punto B.1. "Riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale";

VISTO l'articolo 9-quater del citato decreto legge n. 78 del 2015, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe" disponendo, altresì, che le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito, nonché l'obbligo dei medici di conformare il proprio comportamento prescrittivo alle condizioni ed indicazioni di cui al medesimo decreto ministeriale;

VISTA la nota del 13 ottobre 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, diramato in data 15 ottobre 2015 alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 29 ottobre 2015, per l'esame della documentazione indicata in oggetto, sono state concordate talune modifiche dello schema di intesa sul decreto in parola e relativi allegati tecnici;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2015, diramata in data 13 novembre 2015, concernente le osservazioni allo schema di decreto in parola;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 18 novembre 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo del decreto in oggetto, secondo quanto concordato nella citata riunione tecnica del 29 ottobre 2015, diramato in data 19 novembre 2015 alle Regioni e Province autonome con richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota in data 24 novembre 2015, con la quale la regione Emilia-Romagna, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico favorevole allo schema di decreto nella versione del 18 novembre 2015;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relativi Allegati 1, 2 e 3, ferme restando l'autonomia programmatica e organizzativa delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché le ulteriori indicazioni di appropriatezza prescrittiva da esse eventualmente assunte o che riterranno di assumere, compatibilmente con quanto previsto dallo schema di decreto di cui alla presente intesa,

SI CONVIENE

1. che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attraverso gli enti dei Servizi sanitari regionali, anche sulla base di indirizzi già definiti, attivano iniziative formative e informative, forniscono strumenti e definiscono procedure per favorire la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2. che, con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità per monitorare, tenendo conto delle specificità regionali, che il comportamento prescrittivo dei medici sia coerente alle condizioni di erogabilità e alle indicazioni di appropriatezza di cui allo schema di decreto del ministro della salute oggetto della presente intesa.

IL SEGRETARIO  
Antonio Nardone



IL PRESIDENTE  
Gianclaudio Bressa